

Delibera ARG/elt 167/08

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 novembre 2008

Visti:

- la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 377 del 29 giugno 1990 (di seguito: Direttiva n. 377/90), come modificata dalla Decisione della Commissione europea del 7 giugno 2007 (di seguito: [decisione 7 giugno 2007](#));
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07.

Considerato che:

- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità, tra l'altro, il compito di studiare l'evoluzione del settore e di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi; e che a tal fine la medesima Autorità è autorizzata a richiedere ai soggetti esercenti i servizi, informazioni e documenti sulle loro attività;
- alcune associazioni di imprese e consumatori hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di disporre di informazioni riguardanti i prezzi finali sul mercato libero dell'energia elettrica, in alcuni casi richiedendo specifici livelli di disaggregazione di tali prezzi;
- la Decisione del 7 giugno 2007 ha modificato la metodologia da applicare per la raccolta dei prezzi del gas e dell'energia elettrica praticati ai consumatori industriali finali prevista dalla Direttiva n. 377/90; che con il "voluntary agreement" del 21 giugno 2007 tra gli Stati membri è stata definita la metodologia da applicare per i prezzi praticati ai consumatori domestici finali; e che, dopo un periodo transitorio di doppia rilevazione secondo la vecchia e la nuova metodologia, quest'ultima deve essere applicata alle rilevazioni dei prezzi che decorrono dall'1 gennaio 2008.

Ritenuto opportuno che:

- siano posti in capo agli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica obblighi informativi a beneficio dell'Autorità, anche al fine di assicurare la massima trasparenza dei prezzi praticati nel settore e della loro dinamica;
- le rilevazioni svolte dall'Autorità siano effettuate secondo modalità e tempistiche coerenti con le disposizioni previste a livello comunitario in materia di statistiche dei prezzi, al fine di minimizzare l'onere per gli operatori nella predisposizione dei dati richiesti

DELIBERA

1. di prevedere l'obbligo, per gli esercenti l'attività di vendita finale di energia elettrica (di seguito: gli esercenti), di comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, i dati relativi ai prezzi medi mensili

dell'energia elettrica sul mercato finale (e alle principali variabili ad essi correlate), disaggregati in base alle caratteristiche indicate nella tabella che segue:

Mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none">○ mercato libero○ servizio di maggior tutela○ servizio di salvaguardia
Tipologia di clienti serviti	<ul style="list-style-type: none">○ domestici (declinati in diverse classi di consumo)○ non domestici (declinati in diverse classi di consumo)
Livello di tensione	<ul style="list-style-type: none">○ BT○ MT○ AT e AAT
Componenti di prezzo	<ul style="list-style-type: none">○ Costi di approvvigionamento○ Costi di rete e di misura○ Oneri generali di sistema○ Imposte

2. di trasmettere i dati secondo le modalità rese note sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
3. di prevedere, in prima applicazione, che gli esercenti trasmettano i dati, relativi ai prezzi medi dell'energia elettrica sul mercato finale e riferiti al periodo 1 gennaio - settembre 2008, entro il 30 gennaio 2009;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

20 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis